



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Delibera n. 10 del 15 gennaio 2020**

**Oggetto:** Segnalazione di misura discriminatoria adottata ai danni del RPCT della [omissis] – art. 1, co. 7, l. 190/2012 - Raccomandazione

Fascicolo UVMAC [omissis]

**Riferimenti normativi:** art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190

**Parole chiave:** “supporto RPCT”, “misure discriminatorie”, “modifiche organizzative”

*“É necessario fornire al RPCT un adeguato supporto in termini di risorse professionalmente adeguate, nonché di mezzi per lo svolgimento del proprio ruolo in indipendenza ed autonomia; a tal fine, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, è rimessa alla discrezionalità delle singole Amministrazioni istituire un ufficio ad hoc ovvero rafforzare la struttura di supporto”*

Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione

nell’adunanza del 15 gennaio 2020;

visto l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, secondo cui «Il provvedimento di revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace»;

visto l’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ultimo periodo secondo cui «Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all’Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39»;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

visto il Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione (delibera n. 657 del 18.7.2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 184 del 9.8.2018);

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

### *Fatto*

1. Con nota acquisita al protocollo n. [omissis] è pervenuta a questa Autorità una segnalazione da parte del RPCT della [omissis], che rappresentava ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. n. 190/2012 alcune criticità inerenti la propria struttura di supporto. In particolare, veniva rappresentato che già all'atto della nomina del RPCT, "la struttura di supporto non era stata adeguatamente dimensionata, per organico e per competenze professionali del personale assegnato". A far data, poi, dal 26.6.2019, la struttura di supporto – denominata Unità di progetto "Trasparenza e prevenzione della corruzione" – era venuta a naturale scadenza secondo quanto stabilito nella Deliberazione n. 58/32 del 27.12.2017. Il Responsabile ha pertanto fatto presente che *"non sussistono, allo stato, le condizioni organizzative indispensabili per assicurare, all'amministrazione regionale, l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al RPCT dalla normativa, né per garantire la completa attuazione delle misure preventive necessarie a mitigare il rischio corruttivo previste nel PTPC 2019-2021"*.
2. Con successiva nota del 6.11.2019, acquisita al prot. n. [omissis], il RPCT segnalava il perdurare della criticità sopra descritta, sottolineando che in assenza di supporto, era costretta a dedicare buona parte della propria giornata lavorativa anche ad *"attività ancillari dell'Ufficio (es. protocollazione), circostanza di per sé lesiva della dignità dirigenziale"*.
3. Con nota prot. n. [omissis], l'Ufficio vigilanza misure anticorruzione – in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 7. L. n. 190/2012 – provvedeva a richiedere informazioni alla [omissis] in merito a quanto segnalato.
4. Successivamente, il RPCT inviava un'ulteriore informativa (nota prot. ANAC n. [omissis]), precisando che la Direzione dell'organizzazione e del personale della [omissis] la aveva collocata in disponibilità per un incarico presso la Direzione generale [omissis], e segnalando altresì di risultare da circa sei mesi *"a sua insaputa e senza che le fosse notificato alcun provvedimento formale .... demansionata al rango di dirigente senza incarico"*.
5. Con nota del 16.12.2019, acquisita al prot. ANAC n. [omissis], la [omissis] riscontrava la richiesta di informazioni inviata dall'Autorità, descrivendo il susseguirsi degli eventi e precisando che *"non è stato mai adottato né dalla scrivente Direzione Generale ... tantomeno dall'attuale Organo politico di vertice alcun provvedimento di revoca e/o alcuna misura discriminatoria nei confronti della Dott.ssa [omissis] di cui si possa, neanche astrattamente, prevedere un riesame"*.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Diritto*

Come noto, l'art. 1, comma 7 della L. n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 97/2016, stabilisce che eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Come sancito all'art. 9 del Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione, a cui il PNA 2019 (Delibera n. 1064 del 13.11.2019 - parte IV, § 5) espressamente rinvia, per «misure discriminatorie dirette e indirette» si intendono quelle misure ritorsive tra le quali demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Ai fini del riesame, la norma richiede la sussistenza di una correlazione tra il ruolo e le attività del RPCT e le misure adottate dall'Amministrazione.

Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria condotta, non si ravvisa la sussistenza di alcuna misura discriminatoria nei confronti del RPCT della [omissis] in assenza di una correlazione tra le criticità riscontrate e le attività del RPCT.

Ed invero, il venir meno dell'Unità di Progetto "Trasparenza e prevenzione della corruzione" non può essere qualificato come misura discriminatoria essendo – invece – dovuto alla sua naturale scadenza come stabilito dalla Delibera n. 58/32 del 27.12.2019 e come ribadito nel decreto di nomina del RPCT. Infatti – nell'ambito del processo di riorganizzazione finalizzato alla razionalizzazione delle posizioni dirigenziali e ad un corretto dimensionamento delle Direzioni Generali – nel deliberare la soppressione della Direzione generale per la comunicazione a far data dal 3.1.2018 e la contestuale istituzione presso la Presidenza della [omissis] dell'Unità di Progetto, la durata di quest'ultima era fissata in 18 mesi, nelle more della previsione di una specifica struttura organizzativa di livello dirigenziale più rispondente al mandato istituzionale.

Quanto al personale di supporto, era assegnato all'Unità il medesimo contingente della soppressa Direzione, individuato nei dipendenti già impegnati nella relativa attività. Il successivo trasferimento dei dipendenti che operavano nell'ambito dell'Unità di progetto coordinata dal RPCT – sebbene abbia oggettivamente comportato un aggravio di lavoro per il Responsabile – non può essere qualificato come misura discriminatoria, essendo stato disposto in ottemperanza a prescrizioni della Commissione medica con riferimento a 2 dei 3 dipendenti trasferiti.

Ugualmente, non integra misura discriminatoria, a differenza di quanto rappresentato dal RPCT, la collocazione in disponibilità per un incarico presso la Direzione generale della [omissis]. Ed infatti, nel provvedimento di nomina a RPCT viene espressamente revocato l'incarico precedente di direttore del Servizio [omissis], ed assegnato quello di coordinatore dell'Unità di progetto "Trasparenza e prevenzione della corruzione"; venuta meno quest'ultima per naturale scadenza, la dott.ssa [omissis] non risulta titolare di alcun ufficio né di incarico dirigenziale: l'Amministrazione ha, pertanto, correttamente operato nell'individuare quale dirigente senza incarico. Ed infatti, l'incarico di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Responsabile si configura come «aggiuntivo» rispetto ad altri incarichi, ferma restando la discrezionalità dell'amministrazione di prevedere, come visto sopra, un apposito ufficio per lo svolgimento della funzione, ed è essenzialmente gratuito, non comportando compensi ulteriori, fatto salvo il solo riconoscimento di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati.

Ciò posto, è necessario precisare che nella fattispecie in esame sono comunque ravvisabili alcune criticità, pur in assenza di misure discriminatorie nei confronti del RPCT.

Ed infatti, come stabilito dalla L. n. 190/2012 all'esito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 97/2016, nonché come costantemente ribadito dall'Autorità, da ultimo anche nel PNA 2019, per garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività è necessario che l'organo di indirizzo disponga "le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei al RPCT".

*"É dunque altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Dall'altra, che vengano assicurato al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del PTPC e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse"* (vedi PNA 2019 - Delibera n. 1064 del 13.11.2019 - parte IV, § 3).

Ferma restando l'autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione, quindi, è necessario fornire al RPCT un adeguato supporto in termini di risorse professionalmente adeguate, nonché di mezzi per lo svolgimento del proprio ruolo in indipendenza ed autonomia; a tal fine, è rimessa alla discrezionalità delle singole Amministrazioni istituire un ufficio *ad hoc* ovvero rafforzare la struttura di supporto.

Nel caso in esame, è evidente come il RPCT non sia dotato del supporto idoneo allo svolgimento della propria funzione, dovendo – in assenza di personale – dedicarsi anche ad attività ancillari quali la protocollazione. Detta circostanza, oltre alla lamentata lesione della dignità dirigenziale, non consente al RPCT di svolgere il proprio ruolo e rappresenta quindi una grave criticità che necessita di essere rimossa.

Sul punto, nel prendere atto positivamente di quanto esposto dal Direttore Generale in merito alla riorganizzazione degli Uffici Regionali "che prevederà le modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività", si ritiene necessario un intervento dell'Autorità con l'invio di una apposita raccomandazione ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. b), del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione" del 29.3.2017.

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DELIBERA**

- di archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 9 co. 7 del Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione, non sussistendo nel caso di specie misure discriminatorie in assenza della correlazione tra i fatti segnalati e le attività svolte dal RPCT

### **RACCOMANDA**

- di porre in essere con urgenza, nell'ambito della propria autonomia, le modifiche organizzative necessarie per assicurare che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, dotandolo a tal fine di una struttura organizzativa di supporto adeguata sia per qualità del personale assegnato che per mezzi tecnici;
- nelle more, di fornire nell'immediato, con estrema urgenza, anche eventualmente *ad interim* e in via provvisoria, personale di supporto alla funzione di RPCT, considerato l'approssimarsi della scadenza dei termini per l'approvazione del PTPC 2020-2022 e per la redazione della relazione annuale.

### **DISPONE**

- una specifica attività di monitoraggio sull'osservanza delle indicazioni fornite;
- la trasmissione della presente delibera al RPCT, al Direttore Generale e al Presidente della [omissis].

Presidente f.f.  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2020

Il Segretario, Maria Esposito